

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE, TRASPOSRTI, MOBILITA’ RETI E LOGISTICA

SERVIZIO: OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

UFFICIO: QUALITA’ ACQUE MARINE ED ECOSISTEMI.

L'Estensore Geom. Roberto Ricci <div>(firmato elettronicamente)</div>	Il Responsabile dell'Ufficio Ing. Luca Iagnemma <div>(firmato elettronicamente)</div>	Il Dirigente del Servizio Dott. Franco Gerardini <div>(firmato digitalmente)</div>
Il Direttore Regionale Ing. Emidio Primavera <div>(firmato digitalmente)</div>	Il Componente la Giunta Emanuele Imprudente <div>(firmato digitalmente)</div>	

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta  
  
Dott. Marco Marsilio  

(firma)

Il Segretario della Giunta  

(firma)

=====



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data ..... Deliberazione N. ....

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. .... Presidente  
.....  
con l’intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI’ Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario .....

OGGETTO

**D.lgs. 03/04/2008, n. 116 - D.M. 30/03/2010** “*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*” e s.m.i.  
**Approvazione risultanze campionamenti anno 2019. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2020.**

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTI:**
- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
  - il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Disposizioni in materia ambientale*”, in particolare gli artt. 76, 77 e 83;
  - il D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*”, così come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207;
  - la L.R. 22.12.2010, n. 59 “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE*”, art. 37;
  - il D.M. 30.03.2010 inerente la definizione di criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116;
  - la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;

- il D.M. 19 aprile 2018, di modifica del D.M. 30 marzo 2010;

**VISTI** gli **Allegati** al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito elencati:

- **Allegato A** (previsto dall’articolo 2) – Valori limite per un singolo campione;
- **Allegato B** (previsto dall’articolo 3) – Cianobatteri;
- **Allegato C** (previsto dall’articolo 3) – Linee guida per *Ostreopsis ovata*;
- **Allegato D** (previsto dall’articolo 5) – Procedure di campionamento;
- **Allegato E** (previsto dall’articolo 6) – Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;
- **Allegato F** (previsto dall’articolo 6) – Report acque di balneazione;

**VISTO** l’art. 1 del D.M. 19 aprile 2018 con il quale sono apportate modifiche agli artt. 3 e 6 del D.M. 30 marzo 2010 e sono abrogati l’Allegato B - Cianobatteri e l’Allegato C - Linee guida - Gestione del rischio associato alle fioriture di *Ostreopsis ovata* nelle coste italiane dello stesso Decreto;

**CONSIDERATO** che il D.lgs. 116/08, all’art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

**CONSIDERATO**, inoltre, che ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza regionale:

- l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- l’istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
- l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 116/2008;
- la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- l'informazione al pubblico ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/2008.

**VISTO** l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:

- 1) la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale;
- 2) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- 3) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1), lettere a) e b) dell’art. 5 del D.lgs. n. 116/08;
- 4) l’apposizione, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
- 5) la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

**RICHIAMATA** la DGR n. 201 del 15.04.2019, relativa agli adempimenti regionali per la stagione balneare 2019;

**RICHIAMATA** la DGR n. 301 del 21.04.2015, con la quale, al fine di favorire un preventivo processo partecipativo ed il più ampio coinvolgimento, sono stati costituiti due specifici organismi in materia di qualità delle acque di balneazione, la *Consulta Regionale* ed il *Tavolo Tecnico*, con sede presso il competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara;

**RICHIAMATA** la DGR n. 606 del 23/10/2019, con la quale, è stato costituito un Gruppo di Lavoro, una *task force*, con la finalità di coordinare e monitorare tutti gli interventi programmati dai diversi soggetti, relativi al sistema Fiume Pescara/Porto Canale/Costa pescarese;

**RICHIAMATA** la D.D. n. DPE012/132 del 02/12/2019, con la quale è stata approvata, a conclusione della stagione balneare 2019, la classificazione delle acque di balneazione marino-costiere e lacuali, applicando il calcolo sulle quattro annualità 2016-2019 individuando, nel contempo, le acque “*eccellenti*” “*buone*” “*sufficienti*” e “*scarse*” come riportato negli allegati “A-CW” e “A-LW”, elaborati ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08;

**RICHIAMATA** la comunicazione inviata dal Ministero della Salute con nota Prot.n.1078 del 14/01/2019, con la quale, in accordo con quanto previsto all’art.3, comma 9, della Direttiva 2006/7/CE, viene espresso il consenso all’utilizzo di metodi microbiologici alternativi per l’analisi delle acque di balneazione, a seguito di uno specifico parere favorevole espresso dall’Istituto Superiore di Sanità, circa la possibilità di utilizzare EN ISO 93082:2012 e EN ISO 93083:1998 quali metodi analitici alternativi a quelli previsti nella richiamata Direttiva Europea per il monitoraggio delle acque di balneazione;

**PRESO ATTO** della nota Prot.n. 103510/20 del 17/04/2020 con la quale il Servizio Opere Marittime e Acque Marine, in linea con quanto comunicato dal Ministero della Salute con nota del 26/03/2020, avente ad oggetto l'avvio della stagione balneare 2020 e l'emergenza COVID-19, ha disposto di **posticipare l'inizio della stagione balneare 2020 al 22 maggio, riprogrammando i campionamenti pre-stagionali a partire dall'11 maggio**, a garanzia del personale tecnico dell'ARTA che effettua i campionamenti e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

**RICHIAMATA** la **D.D. DPE012/33 del 06/05/2020**, con la quale è stato **approvato il Calendario di Monitoraggio A-LW e A-CW per la stagione balneare 2020**, predisposto dall'ARTA Abruzzo- Distretto Prov.le di L'Aquila e dal Distretto Prov.le di Pescara;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art.8 e dell’Allegato II del D.lgs. n. 116/08, a conclusione della stagione balneare 2019, occorre determinare in dettaglio le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque temporaneamente non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, indicando nel contempo le nuove acque di balneazione o le variazioni sia dei punti di controllo che della estensione territoriale delle acque di balneazione;

**VISTI:**

- l’**Allegato “A-CW”** alla presente deliberazione, che riporta l’elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione per l’anno 2020 – dati quadriennio 2016-2019 – elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- l’**Allegato “A-LW”** alla presente deliberazione, che riporta l’elenco delle acque di balneazione lacuali e la loro classificazione per l’anno 2020 – dati quadriennio 2016-2019 – elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- l’**Allegato “A1-CW”**, che riporta l’elenco delle acque di balneazione della costa abruzzese con le modifiche apportate per la stagione balneare 2020 e la loro classificazione per l’anno 2020;
- l’**Allegato “A2-CW”**, che riporta l’elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2015 – 2019;
- l’**Allegato “B”**, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2020;
- l’**Allegato “B1”**, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2020;
- l’**Allegato “C”**, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (*Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali*);
- l’**Allegato “D”**, inerente alle disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2020;

**CONSIDERATO** che il **Comune di Silvi (TE)**, con nota Prot. n. 31970 del 18-09-2019 avente ad oggetto: “*Comune di Silvi (TE) richiesta di individuazione di un nuovo punto di prelievo delle acque di balneazione nel tratto di costa compreso tra la foce del torrente Cerrano ed il confine con il territorio del Comune di Pineto (TE)*” ha richiesto l'individuazione di un nuovo punto di prelievo delle acque di balneazione, in una posizione più idonea al controllo della qualità delle acque marine in un tratto di costa ad alta valenza ambientale e turistica e baricentrica rispetto al tratto di costa, compreso tra la foce del torrente Cerrano ed il confine con il territorio del Comune di Pineto (TE) , ricadente all'interno dell'Area Marina Protetta “*Torre del Cerrano*”;

**CONSIDERATO** che a seguito della valutazione della documentazione presentata dal **Comune di Silvi (TE)**, come sopra citata, il Servizio OO.MM. e Acque Marine ha valutato positivamente la proposta del Comune di Silvi (TE), inserendo un nuovo punto di prelievo compreso tra la foce del torrente Cerrano ed il confine con il territorio del Comune di Pineto (TE) nell’ allegato “A-CW” della D.D. n. DPE012/132 del 02/12/2019;

**RITENUTO** di:

1. individuare il **punto di prelievo**, come di seguito indicato, evidenziato nell'Allegato “A-CW” al presente provvedimento, **derivante dalla suddivisione delle acque controllate dal Punto IT013067040007 “Zona ant. Torrente Cerrano”**, a seguito della ottimizzazione della localizzazione dei punti di prelievo:  
ID Area di Balneazione IT013067040008  
Denominazione Punto di Prelievo ***Zona antistante Via Forcella angolo Via Arenile Nord***  
Coordinate Punto di prelievo (*WGS84 - Decimale*) **Lat. 42,5767070 - Long. 14,0984620**  
Coordinate area di Balneazione:
  - Inizio: **Lat. 42,5793500 – Long. 14,0958060**
  - Fine: **Lat. 42,5723610 – Long. 14,1013480**
  - Estensione dell’area di Balneazione: **ml. 900**
2. riservarsi di classificare il nuovo punto di prelievo a seguito dei risultati che si avranno previa l’effettuazione di almeno n. 16 campioni, ai sensi dell’art. 7, co. 4 del D.lgs. 116/2008;
3. prevedere che le acque di balneazione sottese al punto di prelievo di nuova individuazione, ancora non classificate (**NC**), siano sottoposte a monitoraggio con **frequenza quindicinale**, al fine di definirne la prima classificazione;
4. prevedere l’applicazione per il punto di nuova individuazione denominato: “*Zona antistante Via Forcella angolo Via Arenile Nord*“, di quanto disposto nell’Allegato D al presente provvedimento;

**RICHIAMATO** l’**Allegato “A1-CW”** al presente provvedimento, dove sono evidenziati in particolare i punti di prelievo le cui acque di pertinenza sono state modificate e le acque di balneazione di nuova individuazione, ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D.lgs. n.116/2008, come di seguito indicato:

**Provincia di Teramo - Comune di Silvi:**

- **Punto IT013067040007 “Zona ant. Torrente Cerrano”:** acque di balneazione suddivise, con conseguente ridefinizione dell'area di balneazione, ai fini della creazione del nuovo punto di prelievo denominato “*Zona ant. Via Forcella angolo Via Arenile N.*”;
- **Punto IT013067040008 “Zona ant. Via Forcella angolo Via Arenile N.”:** acqua di balneazione di nuova individuazione, derivante dalla suddivisione delle acque controllate dal Punto IT013067040007 “*Zona ant. Torrente Cerrano*”, a seguito della **ottimizzazione della localizzazione dei punti di prelievo**;

**DATO ATTO** che con DGR n. 201 del 15/04/2019 è stato istituito un nuovo punto di prelievo nel Comune di Pescara, denominato **IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi”**, in una posizione baricentrica rispetto al tratto di costa da rappresentare ed in un punto più rappresentativo per le attività di monitoraggio, come richiamato dall’art. 6, co. 3 del D.lgs. 116/2008, con contestuale eliminazione del punto **IT013068028004 “Zona ant. Via Balilla”**;

**DATO ATTO** che la previsione disposta con la D.G.R. n. 201 del 15/04/2019 trovava fondamento nella richiesta formulata dal **Comune di Pescara** di revisione del punto di monitoraggio, a seguito degli importanti interventi realizzati nel tratto di costa in esame (**es. lavori di apertura della diga foranea e realizzazione di una barriera soffolta**) e della valutazione che le suddette opere infrastrutturali realizzate stessero determinando un influsso positivo sulla dinamica del trasporto dei sedimenti fluviali e sulle correnti marine, con dati ambientali migliorativi ai fini della balneabilità delle acque di balneazione;

**CONSIDERATO** che l’istituzione del nuovo punto **IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi”**, ha determinato l’identificazione dell’area di balneazione come di nuova classificazione (**N.C.**), **temporaneamente vietata alla balneazione**, in quanto derivante da acque classificate di qualità “*scarsa*”, con l’adozione del regime e delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a), punto 3 del D.lgs. n. 116/08;

**CONSIDERATO** che il Servizio regionale OOMM e Acque Marine con nota Prot.n. 0192826 del 01/07/2019 e successiva del 26/9/2019 Prot.n. 0268300/19, aveva avviato una **interlocuzione con il Ministero della Salute**, ai fini di una **valutazione tecnica sulla proposta di variazione del punto di prelievo** denominato IT 013068028004 “*Zona ant. Via Balilla*” (ora IT013068028012 “*Zona ant. Via Leopardi*”), a seguito degli interventi di carattere infrastrutturale realizzati da Comune di Pescara e sul **parere espresso dalla Commissione Europea** in merito alla gestione delle acque, trasmesso dal Ministero con *e-mail* del 01/07/2019;

**CONSIDERATO** il contenuto della nota del Ministero della Salute Prot. n. 29608 del 08/10/2019, avente ad oggetto: “**Risposta nota del 26/9/2019 prot.n. 0268300 /19 “Zona antistante Via Balilla”**”, acquisita al Protocollo regionale al n. 0281005/19 del 08/10/2019, come di seguito sintetizzato:

- “*Si concorda con quanto espresso dalla Commissione europea in merito al divieto di balneazione dell’area denominata “Zona antistante via Balilla” IT01306802800004 nel comune di Pescara, classificata “scarsa”. La direttiva europea e la legislazione di recepimento nazionale stabiliscono infatti che per un’area classificata scarsa per più di 5 anni si deve disporre un divieto permanente, che potrà essere revocato a seguito dell’adozione di misure di risanamento e di una classificazione che sia almeno “sufficiente”. (art. 5 comma 4 lettera b) della Direttiva 2006/7/CE; art. 8 comma 4 lettera b) del D.lgs. 116/2008; art.7 DM 30/03/2010 modificato dal DM 19/04/2018). Per quanto riguarda la nota prot.0192826/19 del 01/07/2019 riguardante la valutazione tecnica per la proposta di variazione del punto di prelievo denominato IT01306028004 “Zona ant. Via Balilla” ora IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi”, si rimanda a quanto prevede la Direttiva europea, che stabilisce che il “punto di monitoraggio deve essere localizzato all'interno di ciascuna acqua di balneazione, nella zona dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, in base al profilo delle acque di balneazione”;*

**CONSIDERATO** che secondo un **criterio di maggiore precauzione**, le acque di balneazione controllate dal predetto punto di prelievo **IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi ”**, di nuova classificazione (**NC**), sono state **vietate alla balneazione per tutta la stagione balneare 2019** e sottoposte a controllo analitico routinario da parte della Regione Abruzzo, attraverso il supporto tecnico dell’ARTA;

**CONSIDERATO** quanto segnalato con nota **Prot.n. 60348/20 del 28/02/2020 dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine** alle amministrazioni comunali interessate, in merito alla adozione di **misure di gestione e risanamento delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”**, con particolare attenzione al controllo della funzionalità dei sistemi depurativi e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche in relazione a **quanto previsto all’art. 8, co. 4, lett. b) del D.lgs. n. 116/08**;

**CONSIDERATE** le **note del Comune di Pescara** del 27/02/2020, Prot.n. 00364212020, e successiva Prot.n. 0042650 del 10/03/2020, acquisite al protocollo del competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine rispettivamente al n. 0059243/20 del 28/02/2020 e al n. 0071687/20 del 10/03/2020, con le quali, a seguito dell'incontro tenutosi presso il Ministero della Salute in data 27/02/2020 ed al fine di fornire ai vertici ministeriali puntuali ed aggiornati elementi di valutazione sulle acque di balneazione del punto denominato: “***Zona ant. Via Leopardi***” - IT013068028012, è stata richiesta all'ARTA la effettuazione di **n. 6 prelievi straordinari da febbraio a maggio 2020** ed è stato trasmesso il **Report** degli interventi realizzati e gli interventi di risanamento in corso nell’area del bacino del Fiume Pescara, in materia di infrastrutture realizzate nel bacino portuale, collettamento e depurazione dei reflui urbani, che hanno diretta influenza positiva sulla qualità delle acque marine dell’area di balneazione controllata dal punto denominato: “***Zona ant. Via Leopardi***”;

**CONSIDERATO** che a seguito della valutazione della documentazione presentata dal Comune di Pescara, come sopra citata, acquisita agli atti del Servizio OO.MM. e Acque Marine, il medesimo Servizio ha inoltrato al **Ministero della Salute** una **richiesta di riesame del parere già formulato** con nota Prot.n. 29608 del 08/10/2019, al fine di una ulteriore valutazione della balneabilità nel tratto in esame, alla luce delle integrazioni documentali e degli interventi di risanamento comunicati dal Comune di Pescara, come da note Prot.n. 60129/20 del 28/02/2020 e Prot.n. 0073858/20 del 12/03/2020;

**CONSIDERATO** che i risultati analitici dei prelievi routinari effettuati nei mesi di **agosto** e **settembre 2019 risultano conformi ai valori limite fissati dall’Allegato A** del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08, come di seguito riportato;

Rapporti di prova prelievi Punto IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi “ - anno 2019		
Data	Tipologia	Esito
05/08/19	Routinario	Conformità ai valori limite fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08
19/08/19	Routinario	Conformità ai valori limite fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08
02/09/19	Routinario	Conformità ai valori limite fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08
16/09/19	Routinario	Conformità ai valori limite fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08

**CONSIDERATO** che l'ARTA Abruzzo con nota Prot.n. 0019872/20 del 12/05/2020, acquisita al protocollo regionale con n. 171962/0 del 12/05/2020 ha trasmesso i **rapporti di prova relativi ai prelievo straordinari effettuati** in data **06, 16 e 29 aprile e 04 maggio 2020**, nel punto di prelievo “Zona ant. Via Leopardi”, i cui esiti analitici **risultano conformi ai valori limite fissati dall’Allegato A** del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08 come di seguito riportato;

**CONSIDERATO** che l’ARTA Abruzzo con nota Prot.n. 0020423 del 15/05/2020, acquisita al protocollo regionale al n. 0143236/20 del 15/05/2020 di trasmissione del rapporto di prova relativo al **prelievo routinario** effettuato in data **11/05/2020** i cui esiti analitici **risultano conformi ai valori limite fissati dall’Allegato A** del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08 come di seguito riportato;

Rapporti di prova prelievi Punto IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi “- anno 2020		
Data	Tipologia	Esito
06/04/20	Verifica	Conformità ai valori limite fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08
16/04/20	Verifica	Conformità ai valori limite fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08
29/04/20	Verifica	Conformità ai valori limite fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08
04/05/20	Verifica	Conformità ai valori limite fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08
11/05/20	Routinario	Conformità ai valori limite fissati dall’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08

**DATO ATTO** che dai dati sopra illustrati, in modo evidente, si dimostra un netto miglioramento della qualità delle acque nel punto di prelievo in esame, a testimonianza di un effetto positivo degli interventi compiuti e citati nel presente provvedimento;

**RITENUTO**, pertanto:

- di prevedere che le acque di balneazione sottese al punto di prelievo IT013068028012 “**Zona ant. Via Leopardi”**, **ancora non classificate**, perseguendo un criterio di precauzione e prendendo atto degli evidenti dati positivi sulla qualità delle acque del tratto interessato, come sono stati riportati nelle tabelle, **siano temporaneamente vietate alla balneazione**, in attesa degli esiti del futuro prelievo rutinario e sottoposte a monitoraggio con frequenza quindicinale;
- di riservarsi di classificare il predetto punto di prelievo previa l’effettuazione, ai sensi dell’art. 7, co. 4 del D.lgs. 116/2008, di **almeno n. 16 campioni**;
- di riservarsi la possibilità di rimuovere il divieto di balneazione all’esito delle conformità analitiche ai valori limite dell’Allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010 e della valutazione positiva dell’avvenuto risanamento delle acque del tratto in esame;
- di prescrivere al Comune di Pescara **la programmazione e la realizzazione di nuove misure di risanamento e di gestione**, nonché di controllo, finalizzate all’individuazione e rimozione delle cause di eventuali criticità ambientali, che dovranno essere comunicate al Servizio OO.MM. e Acque Marine;
- di prevedere l’applicazione per il punto denominato “Zona ant. Via Leopardi”, di quanto disposto nell’Allegato D al presente provvedimento;
- di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti a seguito delle valutazioni e degli approfondimenti che potranno derivare dal consulto avviato dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine con il Ministero della Salute con note Prot.n. 60129/20 del 28/02/2020 e Prot.n. 0073858/20 del 12/03/2020;

**EVIDENZIATO** che sono vietate alla balneazione le acque lacustri non specificatamente individuate nell’anzidetto **Allegato “A-LW”** e pertanto non sottoposte a campionamento ed analisi;

**RICHIAMATO** quanto previsto all’art. 5, co. 4. a) della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione: “... *Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione ... adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento*”;

**RICHIAMATO** l’allegato **“B”**, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2020;

**RICHIAMATO** l’allegato **“B1”**, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2020;

**RITENUTO** opportuno attivare per tali acque di balneazione le seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

**VALUTATO** che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità **“scarsa”** ed elencate nell’Allegato **“B1”** potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell’esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;

**CONSIDERATO** che dopo la riapertura di tali acque un eventuale superamento dei valori limite indicati nell’allegato A del Decreto 30.03.2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l’inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell’area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura

dell’Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all’art. 2, lettera g) e all’art. 10 del D.lgs. 116/2008. Nell’acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l’informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione;

**CONSIDERATO** che in caso di piogge intense e/o avaria degli impianti di depurazione o dei sistemi di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e relativo sversamento nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell’Ente Gestore del sistema idrico, deve essere disposto nel tratto interessato, da parte dell’autorità competente, **un divieto temporaneo di balneazione di 48 ore**. L’evento va segnalato tempestivamente all’Arta Abruzzo, che effettuerà le analisi di controllo al termine dell'episodio, ai fini della revoca del divieto;

**RITENUTO** opportuno impegnare gli Enti Gestori del servizio idrico all’attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, al fine di scongiurare l’esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

**RICHIAMATO** quanto previsto all’art. 32, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;

**CONSIDERATO** che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste all’art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

**CONSIDERATO** che qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, *fitoplancton* o *fitobenthos* marino, sarà attivato un monitoraggio adeguato per consentire un’individuazione tempestiva dei rischi per la salute, in attuazione di quanto disposto all’art. 1 del Decreto 19 aprile 2018, con il quale sono apportate modifiche agli artt.3 e 6 del Decreto ministeriale 30 marzo 2010 e sono abrogati l’Allegato B - Cianobatteri e l’Allegato C - Linee guida - Gestione del rischio associato alle fioriture di *Ostreopsis ovata* nelle coste italiane dello stesso Decreto;

**RITENUTO** opportuno demandare all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente l’esecuzione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione definito a livello regionale, anche in adesione alla anzidetta comunicazione del Ministero della Salute circa la possibilità di utilizzare EN ISO 93082:2012 e EN ISO 93083:1998 quali metodi analitici alternativi a quelli previsti nella richiamata Direttiva Europea per il monitoraggio delle acque di balneazione;

**RITENUTO** necessario, al fine dell'attuazione da parte del competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine degli adempimenti di cui all'art. 4 del D.lgs. 116/08, demandare all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, a conclusione della stagione balneare, la predisposizione di una relazione sulla qualità delle acque di balneazione, con la descrizione degli eventi che hanno determinato alterazioni della qualità microbiologica delle acque (BW), degli eventuali fenomeni di proliferazione di cianobatteri o di macroalghe o fitoplancton marino, come disposto all'Allegato D al presente provvedimento;

**RICHIAMATI** gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l’utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31.05.2011;

**RITENUTO** di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre l’aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, nonché la eventuale rettifica di errori materiali e ogni altro adempimento necessario durante la stagione balneare 2020;

**RICHIAMATO** il **Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da COVID-19** nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, redatto dall'INAIL, dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della Salute;

**RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 14/05/2020** ed in particolare quanto disposto all'Allegato 3) “*Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia*”;

**RITENUTO** di riservarsi l'adozione di successivi provvedimenti, a seguito di misure e/o disposizioni eventualmente adottate dagli organi di governo in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del **COVID-19**;

**DATO ATTO:**

- del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

**UDITI** il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

**A VOTI** unanimi, resi nelle forme di legge:

**D E L I B E R A**

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

**1. di APPROVARE** gli **Allegati** di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:

- **Allegato “A-CW”** alla presente deliberazione, che riporta l’elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione per l’anno 2020 – dati quadriennio 2016-2019 – elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- **Allegato “A-LW”** alla presente deliberazione, che riporta l’elenco delle acque di balneazione lacuali e la loro classificazione per l’anno 2020 – dati quadriennio 2016-2019 – elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- **Allegato “A1-CW”**, che riporta l’elenco delle acque di balneazione della costa abruzzese con le modifiche apportate per la stagione balneare 2020 e la loro classificazione per l’anno 2020;
- **Allegato “A2-CW”**, che riporta l’elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2015 – 2019;
- **Allegato “B”**, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2020;
- **Allegato “B1”**, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2020;
- **Allegato “C”**, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (*Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali*);
- **Allegato “D”**, inerente alle disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2020;

2. di **PRENDERE ATTO** che ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 116/2008 ai fini della valutazione della qualità delle acque di balneazione la serie di dati utilizzati comprende almeno 16 campioni, o nelle circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 campioni;

3. di **PREVEDERE**:

- **l'individuazione di un nuovo punto di prelievo**, come di seguito indicato, evidenziato nell'Allegato “A1-CW” al presente provvedimento, derivante dalla suddivisione delle acque controllate dal Punto IT013067040007 “ *Zona ant. Torrente Cerrano*”, a seguito della ottimizzazione della localizzazione dei punti di prelievo:  
**ID Area di Balneazione IT013067040008**  
Denominazione Punto di Prelievo ***Zona antistante Via Forcella angolo Via Arenile Nord***  
Coordinate Punto di prelievo (*WGS84 – Decimale*) **Lat. 42,5767070 – Long. 14,0984620**  
Coordinate area di Balneazione:
  - Inizio **Lat. 42,5793500 – Long. 14,0958060**
  - Fine **Lat. 42,5723610 – Long. 14,1013480**
  - Estensione dell’area di Balneazione **ml. 900**
- di riservarsi di classificare il nuovo punto di prelievo a seguito dei risultati che si avranno previa l’effettuazione di almeno n. 16 campioni, ai sensi dell’art. 7, co. 4 del D.lgs. 116/2008;
- che le acque di balneazione sottese al punto di prelievo di nuova individuazione, ancora non classificate (NC), siano sottoposte a monitoraggio con frequenza **quindicinale**, al fine di definirne la prima classificazione;
- l’applicazione per il punto di nuova individuazione denominato: “ *Zona antistante Via Forcella angolo Via Arenile Nord* “, di quanto disposto nell’Allegato D al presente provvedimento;

4. di **PREVEDERE**:

- di prevedere che le acque di balneazione sottese al punto di prelievo IT013068028012 “***Zona ant. Via Leopardi***”, **ancora non classificate**, perseguendo un criterio di precauzione e prendendo atto degli evidenti dati positivi sulla qualità delle acque del tratto interessato, come sono stati riportati nelle tabelle in premessa, **siano temporaneamente vietate alla balneazione**, in attesa degli esiti del futuro prelievo rutinario e sottoposte a monitoraggio con frequenza quindicinale;
- di riservarsi di classificare il predetto punto di prelievo previa l’effettuazione, ai sensi dell’art. 7, co. 4 del D.lgs. 116/2008, di **almeno n. 16 campioni**;
- di riservarsi la possibilità di rimuovere il divieto di balneazione all’esito delle conformità analitiche ai valori limite dell’Allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010 e della valutazione positiva dell’avvenuto risanamento delle acque del tratto in esame;
- di prescrivere al Comune di Pescara **la programmazione e la realizzazione di nuove misure di risanamento e di gestione**, nonché di controllo, finalizzate all’individuazione e rimozione delle cause di eventuali criticità ambientali, che dovranno essere comunicate al Servizio OO.MM. e Acque Marine;
- di prevedere l’applicazione per il punto denominato “*Zona ant. Via Leopardi*”, di quanto disposto nell’Allegato D al presente provvedimento;
- di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti a seguito delle valutazioni e degli approfondimenti che potranno derivare dal consulto avviato dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine con il Ministero della Salute con note Prot.n. 60129/20 del 28/02/2020 e Prot.n. 0073858/20 del 12/03/2020;

5. di **STABILIRE** che sono vietate alla balneazione le **acque lacustri** non specificatamente individuate nell’**Allegato “A-LW”** e pertanto non sottoposte a campionamento ed analisi;

6. di **STABILIRE** che per le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, riportate nell’**Allegato “B1”**, devono essere attivate le seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;

- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

7. di **STABILIRE** che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” ed elencate nell’**Allegato “B1”** potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio OO.MM. e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell’esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;

8. di **STABILIRE** altresì, che dopo la riapertura di tali acque un eventuale superamento dei valori limite indicati nell’**Allegato A** del D.M. 30.03.2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l’inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell’area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell’Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all’art. 2, lettera g) ed all’art.10 del D.lgs. n. 116/2008. Nell’acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;

9. di **PRENDERE ATTO** che per le acque di balneazione classificate di qualità “***scarsa***” per cinque anni consecutivi, riportate nell’**Allegato “B”**, è disposto un divieto permanente alla balneazione per la stagione balneare 2019, salvo le eventuali valutazioni, caso per caso, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 116/2008;

10. di **PRENDERE ATTO** che ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l’informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione;

11. di **STABILIRE** che **in caso di piogge intense e/o avaria degli impianti di depurazione o dei sistemi di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena** e relativo sversamento nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell’Ente Gestore del sistema idrico, **è disposto nel tratto interessato, da parte dell’autorità competente, un divieto temporaneo di balneazione di 48 ore**. L’evento va segnalato tempestivamente all’Arta Abruzzo, che effettuerà le analisi di controllo al termine dell’episodio, ai fini della revoca del divieto.

12. di **IMPEGNARE** gli Enti Gestori del servizio idrico all’attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza al fine di scongiurare l’esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

13. di **PRENDERE ATTO** di quanto previsto all’art. 32, co. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;

14. di **STABILIRE**, in linea con quanto comunicato dal Ministero della Salute con nota del 26/03/2020 circa la possibilità di **posticipare l'avvio della stagione balneare 2020** ed i campionamenti pre-stagionali in relazione all'emergenza COVID-19, che **l'inizio della stagione balneare 2020 è posticipato al 22 maggio, e che i campionamenti pre-stagionali sono ri-programmati a partire dall'11 maggio**, a garanzia del personale tecnico dell'ARTA che effettua i campionamenti, e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

15. di **DARE ATTO** che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell’**Allegato A** del D.M. del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste all’art. 2, co. 4, lettere a) e b) del Decreto stesso;



**16. di DARE ATTO** che qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, *fitoplancton* o *fitobenthos* marino, sarà attivato un monitoraggio adeguato per consentire un’individuazione tempestiva dei rischi per la salute, in attuazione di quanto disposto all’art. 1 del D.M. 19 aprile 2018, con il quale sono apportate modifiche agli artt.3 e 6 del D.M. 30 marzo 2010 e sono abrogati l’**Allegato B** - Cianobatteri e l’**Allegato C** - Linee guida - Gestione del rischio associato alle fioriture di *Ostreopsis ovata* nelle coste italiane dello stesso Decreto;

**17. di DEMANDARE** all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente:

- l’esecuzione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione definito a livello regionale, anche in adesione alla comunicazione del Ministero della Salute circa la possibilità di utilizzare EN ISO 93082:2012 e EN ISO 93083:1998 quali metodi analitici alternativi a quelli previsti nella richiamata Direttiva Europea per il monitoraggio delle acque di balneazione;
- la predisposizione, a conclusione della stagione balneare, di una relazione sulla qualità delle acque di balneazione, con la descrizione degli eventi che hanno determinato alterazioni della qualità microbiologica delle acque (BW), degli eventuali fenomeni di proliferazione di cianobatteri o di macroalghe o fitoplancton marino, come disposto all'Allegato D al presente provvedimento;

**18. di FAR OBBLIGO** alle Amministrazioni comunali dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui all’**Allegato “D”** al presente atto:

- delimitare, con apposita ordinanza sindacale, prima dell’inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione, le acque di balneazione permanentemente vietate e le acque di balneazione temporaneamente vietate e soggette a misure di gestione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come riportato nelle schede allegate;
- delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1. lettere a) e b) dell’art. 5 del D.lgs. n. 116/08;
- apporre, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
- segnalare, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

**19. di EVIDENZIARE**, in relazione all’apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare **2020** sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA Abruzzo, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci di rimuovere tali divieti, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal D.M. del 30.03.2010, art. 2, co. 4, lettere a) e b);

**20. di IMPEGNARE** l'ARTA Abruzzo al rispetto delle norme di controllo delle acque di balneazione, secondo tempi e modalità previsti dal D.M. Del 30.03.2010, e dal D.M. 19 aprile 2018 di modifica del D.M. 30 marzo 2010 ed all’attuazione delle disposizioni specifiche di cui all’**Allegato “D”** al presente atto;

**21. di RICHIAMARE** gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l’utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31.05.2011;

**22. di DARE MANDATO** al competente Servizio OO.MM. e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre l’aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, nonché la eventuale rettifica di errori materiali e ogni altro adempimento necessario durante la stagione balneare;

**23. di PRENDERE ATTO:**

- del **Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2** nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, redatto dall'INAIL, dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della Salute;
- dell'**Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 14/05/2020** ed in particolare quanto disposto all'**Allegato 3) “Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia”**;

**24. di RISERVARSI** l'adozione di successivi provvedimenti, a seguito di misure e/o disposizioni eventualmente adottate dagli organi di governo in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del **COVID-19**;

**25. di INVIARE** il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all’ARTA - Sede Centrale e Distretti Provinciali, agli Enti Gestori del Servizio idrico, al Ministero della Salute e al MATTM;

**26. di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo/Urbanistica e Territorio-Qualità Acque di Balneazione;

**Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.**